

LEGISLAZIONE NEWS

A cura dell'Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpae Emilia-Romagna

UTILIZZO DEI MATERIALI DI RIPORTO, I PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI SUL DPR "TERRE E ROCCE DA SCAVO"

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Circolare 10 novembre 2017, prot. n. 0015786

Il Ministero dell'Ambiente ha emanato i primi chiarimenti interpretativi su un particolare ambito di applicazione del Dpr 120/2017 "terre e rocce da scavo", quello delle matrici materiali di riporto. La circolare dello scorso 10 novembre fornisce un quadro di sintesi sulla loro qualificazione giuridica e modalità di gestione. Si tratta infatti di matrici costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno che, a determinate condizioni, sono escluse dalla disciplina sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 del Dlgs 152/2006. Il Ministero conferma che il recente Dpr 120/2017 mantiene tale impostazione, indicando all'art. 4 comma 3 i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti (i materiali da riporto non devono avere più del 20% in peso di materiali di origine antropica frammati ai materiali di origine naturale), oltre a specificare che

debbono essere sottoposti a test di cessione per verificare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) delle acque sotterranee. Dunque, la circolare chiarisce che le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali da riporto non contaminate e conformi al test di cessione possono essere riutilizzate *in situ* secondo le specifiche dell'art. 24 Dpr 120/2017. Al contrario, se le matrici materiali da riporto risultano non conformi al test di cessione, possono essere, in alternativa: rimosse (attraverso la bonifica oppure la messa in sicurezza operativa), messe in sicurezza permanente, ovvero rese conformi ai limiti del test di cessione tramite trattamento per rimuovere i contaminanti.

EMISSIONI IN ATMOSFERA, DM AMBIENTE SU DEROGHE PER COMBUSTIBILI SPERIMENTALI

Dm Ambiente 26 settembre 2017 "Criteri e modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (17A06759) (GU Serie Generale n.237 del 10-10-2017)

Il ministero dell'Ambiente ha fissato i criteri con cui gli impianti che emettono

emissioni possono usare, a titolo di ricerca e sperimentazione, combustibili diversi da quelli ammessi ai sensi della parte V del Dlgs 152/2006 (e indicati nell'allegato X alla parte V del Dlgs 152/2006). Il Dm 26 settembre 2017 definisce, in particolare, le modalità con cui i gestori degli impianti che emettono emissioni in atmosfera possono presentare la relativa domanda. Si richiede una specifica autorizzazione, ulteriore rispetto all'Aia, Aua o autorizzazione alle emissioni, i cui tempi di rilascio sono ridotti della metà rispetto a quelli delle altre. L'art. 4 descrive quindi l'istruttoria indicando il contenuto della domanda autorizzativa e della relazione tecnica, che deve descrivere il programma di utilizzo dei combustibili, le finalità di ricerca e la convenienza della sperimentazione, nonché i rifiuti derivanti dalla combustione. È previsto inoltre un controllo trimestrale dell'autorità competente sugli impianti al fine di verificare il rispetto dell'autorizzazione e l'obbligo per il gestore, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun utilizzo previsto dall'art. 1, di inviare al ministero dell'Ambiente e al ministero dell'Istruzione una relazione contenente i risultati della sperimentazione, che includa i valori di emissione oggetto di monitoraggio.

IL SISTEMA NAZIONALE ALLA PROVA DELLE AUTONOMIE

Sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 12 ottobre 2017

Con sentenza n. 212, depositata il 12 ottobre scorso, la Corte costituzionale ha definito i giudizi promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti di diverse disposizioni della legge n. 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa). Le due Province avevano sollevato questione di legittimità costituzionale per contrasto con le norme statutarie e costituzionali, che garantiscono loro ampi margini di autonomia differenziata. La pronuncia della Corte è di sicura rilevanza per il Snpa, tanto per il giudizio espresso in merito alle singole norme censurate, quanto, in particolare, per l'inquadramento dei principi sottesi all'istituzione del Sistema agenziale. I giudizi di legittimità hanno evidenziato, innanzitutto, che la legge 132/2016 costituisce "norma fondamentale di riforma economico-sociale" necessaria ad assicurare l'omogeneità e la terzietà dell'attività di controllo e vigilanza in una materia, come quella ambientale, che è per sua natura "trasversale" in quanto può incidere su competenze diverse, anche regionali. Tuttavia, tali finalità devono confrontarsi con la specialità degli enti ad autonomia differenziata, soprattutto in termini di moduli organizzativi e articolazione degli uffici. Le questioni sollevate dalle Province autonome, dunque, sono state accolte ogni qual volta la Corte ha riconosciuto una compressione dell'autonomia statutaria non proporzionata rispetto alle finalità della legge: la tutela unitaria del bene ambientale e i principi fondamentali di riforma del Sistema agenziale. In questo senso sono stati dichiarati incostituzionali nella parte in cui si applicano anche alle Province autonome: - l'art. 16, commi 2 e 4, che prevede l'immediata applicabilità delle disposizioni attuative statali e nella parte in cui richiede anche alle Province autonome una trasposizione dell'intera

legge e non soltanto delle norme fondamentali della stessa - l'art. 7, commi 1, 5 e 7, che attribuisce personalità giuridica alle Arpa e prevede tariffe ministeriali per le attività ulteriori delle agenzie - l'art. 8, comma 1, sui criteri di selezione dei direttori generali delle agenzie, laddove non si limita a stabilire principi (imparzialità e separazione delle funzioni), ma prescrive una serie di requisiti dettagliati - l'art. 14, commi 1 e 3, nella parte in cui prevedono che il Dpr sulle modalità di individuazione e le competenze del personale ispettivo si applichi anche alle Province autonome. Se è vero che il principio della terzietà del personale ispettivo e quello della rotazione degli interventi costituiscono norme fondamentali per una migliore qualità dei controlli ambientali, non altrettanto può dirsi, ad avviso dei giudici, per l'ulteriore normativa di dettaglio, suscettibile di comprimere le autonomie speciali in materia di organizzazione degli uffici. In tal senso, l'intesa in sede di conferenza permanente prescritta dallo stesso articolo non appare sufficiente a garantire le prerogative che su questi temi spettano alle province autonome. Laddove invece la Corte ha riconosciuto alle norme la qualità di principio fondamentale, le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate infondate. Restano così valide, ad esempio, le disposizioni che affidano all'Ispra il potere di emanare norme tecniche vincolanti in tema di valutazioni e controlli ambientali, di istituire e pubblicare un'anagrafe dei direttori generali del Sistema, nonché la previsione di tariffe ministeriali per le attività istituzionali delle agenzie.

Irene De Chiaro

Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale, Arpae Emilia-Romagna